

Sentenza: 14 giugno 2016, n. 183 (*deposito del 20 luglio 2016*)

Materia: tutela della salute; coordinamento della finanza pubblica

Parametri invocati: artt. 81, terzo comma e 117, terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015)

Esito:

-illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della l.r. Basilicata 5/2015, nella parte in cui prevede che la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie da privato debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva;

-illegittimità costituzionale dell'art. 27 della l.r. Basilicata 5/2015;

-illegittimità costituzionale dell'art. 61 della l.r. Basilicata 5/2015;

-infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, della l.r. Basilicata 5/2015;

-estinzione del processo relativamente alla residua questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della l.r. Basilicata 5/2015;

-estinzione del processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della l.r. Basilicata 5/2015.

Estensore: Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015).

Il ricorso contiene l'impugnazione dell'art. 12 della l.r. Basilicata 5/2015 nella sua interezza. Le censure tuttavia riguardano esclusivamente il comma 1, ai sensi del quale la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato, sostenuta dalle aziende sanitarie locali negli anni 2015 e 2016, non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013, al netto della mobilità sanitaria attiva.

Il ricorrente ritiene che tale disposizione sia in contrasto con l'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che la spesa per le suddette prestazioni, a decorrere dal 2014, debba essere tagliata nella misura fissa del 2 per cento, rispetto a quella consuntivata per il 2011 e al lordo della mobilità attiva.

Nelle more del giudizio, la norma censurata è stata modificata sostituendo il riferimento al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013 con quello alla spesa di competenza consuntivata sostenuta nell'anno 2011 ridotta del 2%. **Ne consegue l'estinzione del processo per la parte della norma oggetto delle predette modifiche.**

Quanto alle censure relative al medesimo art. 12, comma 1, nella parte in cui prevede la nettizzazione della mobilità sanitaria attiva dal tetto di spesa per l'acquisto delle suindicate prestazioni da privato, secondo la Corte **la questione è fondata**.

L'art. 15, comma 14, del d.l. 95/2012 fissa un generale obiettivo di riduzione della spesa relativa all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, precisando che la riduzione è determinata dalla Regione. Tale disposizione esprime un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, *poiché riguarda non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente e lascia ciascuna Regione libera di darvi attuazione in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale*.

Nel caso in esame, escludendo dal tetto di spesa per tali prestazioni la quota riferita a quelle erogate in favore dei cittadini non residenti in Basilicata, la Regione non ha conseguito quel risparmio complessivo, e si è così posta in contrasto con l'art. 15, comma 4, del d.l. 95/2012, che non consentiva una simile esclusione. Ne consegue che la norma censurata è costituzionalmente **illegittima**, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie da privato debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva.

Il ricorrente ha impugnato, nella sua interezza, l'art. 16 della l.r. Basilicata 5/2015, ma le censure riguardano il solo comma 3, il quale prevede che le tariffe da riconoscere per le prestazioni sanitarie erogate nei confronti dei residenti fuori Regione siano quelle stabilite dal tavolo nazionale della mobilità sanitaria interregionale.

Secondo la difesa statale, il suddetto comma 3 dispone, in favore degli erogatori privati, una remunerazione delle prestazioni che differisce a seconda della residenza del beneficiario della prestazione. In tal modo, esso violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con l'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), ai sensi del quale *è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio*.

Nelle more del giudizio, la norma impugnata è stata abrogata, **con conseguente estinzione del processo, in riferimento alla norma stessa**.

L'art. 27 della l.r. Basilicata 5/2015 sostituisce il comma 4 dell'art. 19 della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 8 (Legge di Stabilità regionale 2014), disponendo che la Regione, a partire dall'anno 2014, riconosca ai Comuni che promuovono assunzioni in ruolo dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nonché in lavori di pubblica utilità, un contributo pari ad euro 10.000,00. A tal fine stabilisce lo stanziamento annuo, per il triennio 2015-2017, di euro 100.000,00.

Secondo il ricorrente, il finanziamento disposto dalla norma impugnata sarebbe privo di copertura finanziaria per gli anni 2016 e 2017. Infatti, il bilancio di previsione 2015, alla Missione 12, Programma 2, prevederebbe uno stanziamento pari ad euro 40.000,00 per l'anno 2016 e nessuna disponibilità per il 2017. La norma, pertanto, violerebbe l'art. 81, terzo comma, Cost.

Ad avviso della Consulta **la questione è fondata**, giacché il combinato disposto della disposizione impugnata con i pertinenti stanziamenti di bilancio, assenti o incapienti, determina il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost.

L'art. 29 della l.r. Basilicata 5/2015 è impugnato nella sua interezza. Anche in questo caso, le censure sono tuttavia riferite al solo comma 1, il quale autorizza la Giunta regionale a sottoscrivere quote consortili della Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite massimo di euro 280.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, di euro 300.000,00 per il 2016 e di euro 1.400.000,00 per il 2017.

Ad avviso del ricorrente, i predetti oneri, a carico Missione 10, Programma 04, risulterebbero parzialmente non coperti, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. in quanto lo stanziamento del bilancio 2015 per l'anno 2017 è pari ad euro 1.250.000,00.

Secondo la Corte **la questione non è fondata**, giacché la norma censurata va interpretata nel senso di autorizzare la spesa entro il massimo della copertura fornita, e non nel senso che comporti l'autorizzazione di un indebitamento.

Infine, è impugnato l'art. 61 della l.r. Basilicata 5/2015, il quale, nel modificare ed integrare l'art. 27 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016), consente la stipula di convenzioni tra Giunta regionale e Centri di servizio i cui eventuali oneri potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o, in generale, sulle risorse della programmazione regionale unitaria.

Tale disposizione violerebbe l'art. 81, terzo comma, Cost. in quanto suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, senza alcuna indicazione circa la correlata copertura finanziaria.

Secondo la Corte **la questione è fondata**. *L'indicazione del tutto generica e non analiticamente quantificata, sia degli oneri derivanti dalla nuova previsione legislativa, sia delle risorse destinate a farvi fronte, viola il principio, espresso dall'art. 81, terzo comma, Cost., secondo il quale la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale.*